

## SCHEMA DI CONTRATTO

procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive CE/17/2004 e CE/18/2004" per l'affidamento del servizio assicurativo di assistenza sanitaria in favore del personale dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CIG 52412700D5

### TRA

il **CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE** (Codice Fiscale 80054330586) con sede in Roma, P.le Aldo Moro, n. 7 (di seguito indicato anche come il "CNR" o il "Noleggiatore"), nella persona del ....., legale rappresentante, .....

### E

La / il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese / Consorzio  
.....  
(in seguito indicata/o come "la Società"), con sede legale in .....,  
Via .....,  
codice fiscale e partita IVA n. ....,  
nella persona del suo rappresentante legale dott.....

### PREMESSO CHE

- il CNR nell'ambito delle proprie attività istituzionali ha ravvisato la necessità di procedere nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici all'affidamento della del servizio di assistenza sanitaria in favore del personale dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- a tal fine l'Amministrazione ha proceduto all'individuazione del contraente per la fornitura mediante una gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara europea ad evidenza pubblica a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del

D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive CE/17/2004 e CE/18/2004”;

- la Società ha presentato offerta per la fornitura in oggetto ed è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra a tal fine indetta dall'Amministrazione e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto del presente schema di Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;
- la Società dichiara che quanto risulta dal presente schema di Contratto e dai suoi Allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire ed, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- la Società ha presentato la cauzione definitiva per un importo pari ad Euro ..... (...../00) pari al 10% dell'importo contrattuale come stabilito nel Disciplinare, nonché è in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; tali documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;

si stipula e si conviene quanto segue:

#### ART. 1

##### VALORE DELLE PREMESSE, ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Disciplinare di gara e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

#### ART. 2

##### OGGETTO DEL CONTRATTO, SOGGETTI ASSICURATI

2.1 Con il Contratto, la Società si impegna a prestare l'assicurazione sulle spese sanitarie sostenute dai dipendenti del CNR, con contratto a tempo indeterminato o determinato assegnati presso sedi CNR in Italia ovvero all'estero, in servizio alla data della stipula del contratto di assicurazione, ed il relativo onere economico è assunto dall'Amministrazione, in conseguenza d'infortunio, malattia, nei termini e nella misura e con le modalità indicate nel documento denominato “Capitolato Tecnico”.

2.2 L'assicurazione può essere estesa, con versamento del relativo premio a carico dell'assicurato, entro il limite di durata degli effetti della polizza, ai seguenti soggetti:

- a) coniuge o convivente “more uxorio” e ai figli tutti risultanti dallo stato di famiglia;
- b) figli non risultanti dallo stato di famiglia a seguito di trasferimento in altra residenza dovuto a separazione o divorzio dei genitori;
- c) genitori del dipendente purché risultanti dallo stato di famiglia;
- d) al personale posto in quiescenza nel corso degli effetti della polizza;
- e) al personale posto in quiescenza successivamente al 22 settembre 2010, il cui numero, secondo l’ultimo dato aggiornato al 01 aprile 2013, è pari a:

2.3 L’estensione ai familiari verrà operata a prescindere se i familiari siano, o meno, fiscalmente a carico del dipendente. Nel caso di estensione ai familiari non vige l’obbligo di includere tutte le persone, come sopra indicate, risultanti dallo stato di famiglia. Successivamente alla stipula del presente Contratto, il familiare potrà subentrare nella copertura assicurativa esclusivamente per effetto della scadenza di un’altra polizza sanitaria.

2.4 La Società si impegna a fornire un servizio di accesso ad una rete di Strutture Sanitarie Convenzionate nella quale gli Assicurati possono usufruire dei servizi assicurativi.

Per ottenere le prestazioni di cui necessita l’Assicurato può rivolgersi a:

- a) Strutture sanitarie convenzionate con la Società;
- b) Strutture sanitarie non convenzionate con la Società;
- c) Servizio Sanitario Nazionale.

### ART. 3

#### DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

3.1 Il Contratto avrà una durata di anni 3 (tre), con riserva di esercitare la facoltà di ripetizione di servizi analoghi per altri 2 (due) anni ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), di cui al Disciplinare di gara, a decorrere dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto di assicurazione, se il premio o la prima rata sono stati pagati nei termini previsti. Diversamente, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno dell’avvenuto pagamento.

3.2 Se il Contraente, ovvero l’Assicurato nel caso di estensione della polizza ai familiari, non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento, ai sensi dell’art. 1901 c.c.

3.3 E’ fatta salva per la Società la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione alla scadenza della seconda annualità, previa comunicazione al CNR con sei mesi di preavviso e mediante comunicazione da inviare alla Società a mezzo raccomandata A/R.

3.4 Il CNR si riserva, inoltre, per la tutela dell'interesse pubblico o per il venire meno dello scopo originario, o per modifiche istituzionali ed organizzative dell'Ente di recedere, in qualsiasi momento, mediante preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal presente contratto. In caso di recesso per il CNR, in deroga all'art. 1671 c.c., non vi sarà alcun onere aggiuntivo.

#### ART. 4

##### CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE (POLIZZA)

4.1 A seguito della sottoscrizione del Contratto e della comunicazione dei nominativi degli Assicurati la Società emetterà una polizza di assicurazione. A seguito della comunicazione da parte del CNR di nuovi iscritti la Società si impegna ad emettere i necessari atti di variazione utili all'adeguamento delle posizioni assicurative.

4.2 Il Certificato di assicurazione (Polizza) costituirà parte integrante della Contratto e sarà riferito a tutti i soggetti in relazione a tutti i soggetti assicurati di cui al precedente art. 2. E al Capitolato tecnico.

4.3 Nessun onere economico viene assunto dal CNR sia per quanto riguarda l'ampliamento posto in essere dal singolo iscritto sia per quanto riguarda le garanzie di cui al Capitolato tecnico.

#### ART. 5

##### CORRISPETTIVI

5.1 I corrispettivi delle prestazioni e le attività di cui ai precedenti articoli sono contenuti nell'Offerta economica e nel Capitolato tecnico.

#### ART. 6

##### CAUZIONE DEFINITIVA

6.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, la Società, entro 15 giorni solari dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire a proprie spese idonea garanzia a favore del CNR ex art. 113 D. Lgs. n. 163/2006. Tale garanzia potrà essere prestata tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate da istituto di credito o società assicuratrice diversa dalla Società stessa.

6.2 La fideiussione o la polizza fideiussoria dovrà essere valida fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui la Società è tenuta in forza del presente contratto.

6.3 La Società ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare della garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del CNR nel termine di giorni 10 (dieci) dalla richiesta del CNR.

#### ART. 7

##### RISERVATEZZA

7.1 La Società è nominata "Responsabile del Trattamento dei dati" così come previsto dal D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).

7.2 In conseguenza di detta nomina la Società assume tutti i compiti, le funzioni, le responsabilità connesse a al trattamento dei dati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

7.3 Le notizie e i dati, relativi sia ai soggetti assicurati sia all'organizzazione e all'attività del CNR venuti a conoscenza del personale della Società o di suoi subappaltatori, in relazione all'esecuzione del Contratto, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati da parte della Società e da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

#### ART. 8

##### SPESE, IMPOSTE E TASSE

8.1 Tutte le spese inerenti al presente contratto saranno a carico della Società. In particolare, il Contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di atto rientrante nel campo impositivo di cui all'art. 21, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i..

#### ART. 9

##### DIVIETO DI CESSIONE

9.1 In base a quanto disposto dall'articolo 8 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dalle legge 12 luglio 1991 n. 203, la Società non può cedere in nessun caso e in nessun modo il Contratto a terzi, pena la risoluzione del Contratto stesso per causa ed in danno della Società.

#### ART. 10

##### CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.1 Il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, si risolverà di diritto al verificarsi di una delle situazioni di seguito indicate e, ciò, fatto salvo il diritto del CNR per il risarcimento dei danni subiti.

- a) subappalto delle prestazioni contrattuali senza autorizzazione della stazione appaltante;
- b) cessione del contratto;
- c) provvedimenti a carico dei rappresentanti dell'appaltatore di cui alla vigente normativa antimafia;
- d) revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto della presente gara;
- e) violazione degli obblighi di riservatezza.

## ART. 11

### PAGAMENTI

11.1 I pagamenti avverranno sulla base dei soggetti effettivamente iscritti alla Garanzia sanitaria e a seguito delle comunicazioni di detti nominativi posti in essere dal CNR e nei confronti della Società sulla base di quanto previsto dal Capitolato tecnico.

## ARTICOLO 12

### MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

12.1 Il CNR, al fine di monitorare le prestazioni oggetto del Contratto, procederà alla nomina del Responsabile del Contratto che, mediante uno o più incaricati, effettuerà il controllo di tutte le attività da realizzare conformemente a quanto previsto dal Capitolato tecnico.

12.2 La Società parimenti dovrà indicare un Responsabile di Servizio, cui il CNR farà riferimento per gli aspetti generali e per ogni problema riguardante le attività così come descritte nel Capitolato tecnico. Il Responsabile del servizio è la persona che provvederà, per conto della Società, a vigilare che il servizio risponda a quanto stabilito dal Contratto e dai documenti ad esso allegati o da esso richiamati e sarà la naturale interfaccia tecnica ed amministrativa del Responsabile di Contratto. Il Responsabile del servizio è tenuto a trasmettere la corrispondenza per fax o posta elettronica presso i recapiti inseriti nel contratto, oppure comunicati dal Responsabile di contratto.

12.3 La Società dovrà fornire il necessario supporto e la massima collaborazione per l'esecuzione del monitoraggio, fornendo tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'adempimento di tale compito restando inteso che ciò non comporterà alcun onere aggiuntivo per il CNR.

12.4 Nell'espletamento dei suoi compiti, il Responsabile di contratto non assumerà alcuna responsabilità nei confronti sia della Società sia di qualsiasi terzo, per ogni evento o danno che possa verificarsi nel corso o comunque in occasione e in conseguenza dell'esecuzione del contratto. Sono

del tutto escluse dai compiti del Responsabile di contratto le incombenze relative alla sorveglianza del personale della Società. Tali incombenze sono di esclusiva competenza e responsabilità della Società, in particolare, del Responsabile del Servizio di cui al successivo articolo 13.

12.5 Il Responsabile di Contratto è tenuto a trasmettere la corrispondenza per fax o posta elettronica presso i recapiti inseriti nel contratto, oppure comunicati dal Responsabile del servizio.

#### ARTICOLO 13 RESPONSABILITÀ

13.1 La Società si impegna a manlevare e tenere indenne il CNR da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione posta in essere da terzi o da parte dei soggetti assicurati.

13.2 La Società assume a proprio ed esclusivo carico la più completa e assoluta responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni causati al CNR, nonché a terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando lo stesso CNR da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere al riguardo.

#### ARTICOLO 14 RINVIO

14.1 Per quanto non disposto dal Contratto, le Parti si riportano al Capitolato tecnico e alle disposizioni previste dal Codice Civile, il D. Lgs. n. 163/2006 nonché il relativo regolamento di attuazione DPR n. 207/2010 ed alle altre normative vigenti in materia.

#### ARTICOLO 15 FORO COMPETENTE

15.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere da e in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, efficacia, esecuzione, interpretazione, adempimento, estinzione, cessazione, risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazioni dei patti contrattuali ed altresì quelle comunque indotte a qualsiasi titolo dall'esercizio delle attività descritte nel presente Contratto, saranno tassativamente ed inderogabilmente deferite al Foro di Roma.

#### ART. 16 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

16.1 La Società presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Letto approvato e sottoscritto

Roma, li \_\_\_\_\_

Per la Società

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. la Società dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:

Art. 3 Durata del contratto e recesso

Art. 5 Corrispettivi

Art. 7 Riservatezza

Art. 8 Spese, imposte e tasse

Art. 9 Divieto di cessione

Art. 10 Clausola risolutiva espressa

Art. 13 Responsabilità

Art. 15 Foro competente

Letto approvato e sottoscritto

Roma, li \_\_\_\_\_

Per la Società